



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 04178/2015 REG.PROV.CAU.
N. 10392/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
10392 del 2015, proposto da:

[REDACTED]

rappresentati e difesi dagli avv.
Francesco Stallone, Francesco Leone,

Simona Fell, Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

contro

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto **Ripam**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enzo Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

nei confronti di

Mario Azzella;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di concorso e delle liste degli idonei relativi alla selezione

pubblica per il reclutamento complessivo di n. 120 unità di personale di ruolo di categoria A-F1 o area III-F1 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e di Formez Pa e di Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto **Ripam**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il Cons.. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del bando di concorso pubblicato sulla GURI del

13 marzo 2015 (avente ad oggetto “selezione pubblica per il reclutamento complessivo di n. 120 unità di personale di ruolo di categoria A-F1 o area III-F1”) nella parte in cui, all’art. 6, prevede che “alla seconda prova preselettiva sono ammessi un numero di candidati pari, per ciascun concorso, a 10 (dieci) volte il numero dei posti sulla base dell’esito della prima prova preselettiva. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto di graduatoria”;

- che, altresì, i ricorrenti hanno impugnato il foglio istruzioni recante le modalità di espletamento della prova preselettiva;

Ritenuto che sia necessario procedere ad integrare il contraddittorio con tutti i partecipanti alla selezione ed, in particolare, con coloro che sono risultati ammessi alle prove successive;

- che, attesa la ritualità della notifica effettuata nei confronti di almeno uno dei controinteressati ex art. 41 comma 2 c.p.a. l’integrazione del contraddittorio può avvenire mediante

notificazione del ricorso per pubblici proclami, ciò in ragione dell'alto numero di controinteressati;

- che, al riguardo, può procedersi alla suddetta integrazione attraverso la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., mediante inserzione degli estremi della presente ordinanza, delle conclusioni del ricorso e di un sunto esaustivo contenente l'oggetto dei relativi motivi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con esonero dell'indicazione nominativa degli interessati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza e con deposito della relativa prova dell'avvenuta notificazione entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione;

- che, nelle more di tale adempimento, appare opportuno accogliere la domanda cautelare con conseguente ammissione con riserva dei ricorrenti alla successiva fase selettiva del concorso, in modo da mantenere impregiudicate le aspirazioni dei candidati interessati fino alla

definizione del merito della controversia;

- che, nella comparazione degli opposti interessi, tale ammissione con riserva, riguardante i soli ricorrenti, non pregiudica le esigenze di carattere organizzativo dell'ente resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Accoglie, nelle more, la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette i ricorrenti con riserva alla fase successiva della selezione.

Fissa, per la definizione del merito, la pubblica udienza del 9 marzo 2016.

Spese all'esito della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Daniele Dongiovanni,

Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)